



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

Decreto n. 574/2014 - Prot. n. 11484 dd 6/6/2014

Anno 2001 tit. I cl. 3 fasc. 2.21 All. /

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

Visto l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che demanda alle università la regolamentazione dei procedimenti per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 20 maggio 2014 che ha espresso parere favorevole all'emanazione del "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2014 che ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

DECRETA

- art. 1 – di emanare il "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" nel testo posto in allegato;
- art. 2 – di stabilire che "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" 30 dicembre 2010, n. 240" entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraglia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

art. 3 – di incaricare la Sezione Servizi al Personale Docente e l'Ufficio di Staff Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, 05 GIU. 2014

Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraglia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

ALLEGATO

Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento e l'assunzione, mediante procedure selettive pubbliche, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Si prescinde dalle procedure selettive previste dal presente regolamento qualora il ricercatore sia risultato vincitore di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 2 – Oggetto del rapporto di lavoro e tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l'Università degli Studi di Trieste e i vincitori delle procedure selettive indette ai sensi del presente regolamento mediante la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. Lo svolgimento di attività assistenziale viene regolato, per i settori scientifici interessati, da specifici accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università degli Studi di Trieste.
3. Il contratto di lavoro può avere le seguenti tipologie, previste dall'art. 24, comma 3, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
 - a) contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale;
 - b) contratto triennale non rinnovabile, riservato ai candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, di borse post-dottorato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdoce@units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

4. Il contratto di cui alla lettera a) del precedente comma può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. Il contratto di cui alla lettera b) è stipulato esclusivamente con regime a tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

5. Ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i ricercatori a tempo determinato ai sensi del presente regolamento e con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dal predetto art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010, non può, in ogni caso, superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento, si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore le disposizioni del bando di concorso e in quanto compatibili:

- le norme del codice civile;
- le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università degli Studi di Trieste.

Articolo 3 – Richiesta di indizione della procedura selettiva

1. Ai fini della indizione delle procedure selettive di cui all'articolo 1, il Dipartimento interessato, previa deliberazione dell'organo collegiale, formula una specifica richiesta indicando:

- a) il settore concorsuale per il quale si vuole indire la procedura selettiva, nonché un eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, tra quelle previste dalla legge, specificando il regime a tempo pieno o definito prescelto, nonché, ove consentita, l'eventuale rinnovabilità del contratto stesso;
- c) le specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere nell'ambito delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare;
- e) la conoscenza di una lingua straniera, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. La padronanza della lingua straniera richiesta sarà accertata dalla commissione giudicatrice contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
- f) la sede di servizio del ricercatore;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

g) le eventuali risorse finanziarie esterne che garantiscono la copertura della spesa per il posto messo a concorso, ivi compresi gli oneri a carico dell'ente.

Articolo 4 – Indizione della procedura selettiva

1. La procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato viene indetta mediante decreto del Rettore.
2. Al bando viene data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sotto forma di avviso, e sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Trieste. Il bando viene, inoltre, pubblicato sui siti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione Europea.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.
4. Entro il suddetto termine, la domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, deve essere consegnata a mano oppure spedita all'indirizzo indicato sul bando a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite servizio di corriere espresso. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale o dal corriere accettante. La domanda e i relativi allegati devono comunque pervenire all'Ateneo entro dieci giorni dal termine di scadenza indicato nel bando.
5. Entro il termine di scadenza del bando, la domanda di partecipazione può essere trasmessa in forma telematica, secondo le modalità stabilite dal bando stesso.

Articolo 5 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Per le procedure selettive bandite entro il 31 dicembre 2015, costituisce valido titolo di ammissione il possesso della laurea magistrale o equivalente, unitamente a un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca. La congruità del *curriculum* viene valutata dalla commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 6.
3. Qualora i titoli di ammissione siano stati conseguiti all'estero, il candidato deve averne ottenuto il riconoscimento ai sensi della normativa vigente.
4. La partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) è riservata a coloro che abbiano usufruito dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

novembre 2005, n. 230, di borse post-dottorato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

5. Non sono ammessi alle procedure selettive:

- coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Atenei statali, non statali e telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dall'art. 22, comma 1, della medesima legge, per un periodo che, sommato alla durata del posto di ricercatore messo a concorso, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi della normativa vigente.

6. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

7. L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Consiglio del Dipartimento interessato designa i componenti della commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è costituita da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo delle Università italiane e tra i docenti e gli studiosi in servizio presso Università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).

3. L'individuazione dei commissari viene compiuta nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) i professori e i ricercatori universitari devono essere appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione;
- b) qualora il profilo messo a bando comprenda uno o più settori scientifico-disciplinari, almeno uno dei commissari deve essere scelto tra i professori universitari inquadrati nei settori scientifico-disciplinari indicati;
- c) i docenti e gli studiosi in servizio presso Università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all'O.C.S.E. devono possedere un *curriculum* e una produzione scientifica attinenti al settore concorsuale oggetto della selezione;

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

- d) almeno uno dei commissari deve essere scelto tra soggetti non appartenenti al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste;
4. Fermi restando i predetti criteri, la commissione giudicatrice viene costituita nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità ed equilibrio di genere.
5. La nomina della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore.
6. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. Le spese di missione sostenute dai commissari sono a carico del Dipartimento che ha chiesto l'emanazione del bando.

Articolo 7 – Procedura selettiva

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.
2. La procedura selettiva si svolge secondo le seguenti modalità:
- a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'A.N.V.U.R. e il C.U.N.;
- b) ammissione, a seguito della valutazione preliminare, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica;
- c) attribuzione, a seguito della discussione pubblica e secondo i medesimi parametri di cui alla lett. a), di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
3. Qualora le domande di partecipazione alla procedura selettiva siano pari o inferiori a sei, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica di cui alla lettera b) del comma 2.
4. La commissione giudicatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni da questi presentati.
5. La commissione giudicatrice può svolgere la prima riunione anche tramite strumenti telematici di lavoro collegiale. Al relativo verbale viene data pubblicità sul sito web dell'Università degli Studi di Trieste prima dell'ulteriore proseguimento dei lavori.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla discussione pubblica vengono convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraglia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

7. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei candidati e indica il vincitore della procedura selettiva.
8. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni che riportano i giudizi espressi su ciascun candidato.
9. Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 8 – Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'emanazione del bando, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore della procedura selettiva con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata del vincitore ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato per la medesima tipologia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva.
4. La graduatoria dei candidati resta valida per la durata del contratto e può essere ulteriormente utilizzata soltanto per la sostituzione del vincitore in caso di recesso o risoluzione del contratto.

Articolo 9 - Stipulazione del contratto e disciplina del rapporto di lavoro

1. Il vincitore della procedura selettiva viene invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:
 - a) la tipologia contrattuale;
 - b) il regime orario d'impegno;
 - c) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
 - d) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
 - e) la sede di servizio;
 - f) il trattamento economico annuo lordo spettante al ricercatore.
3. La titolarità di tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraglia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

4. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
5. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
6. Le prestazioni del ricercatore a tempo determinato sono disciplinate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura scientifica interessata.
7. Il ricercatore redige annualmente una relazione sull'attività svolta, che viene valutata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.
8. Il Direttore del Dipartimento, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte del ricercatore, sentito l'interessato e previa deliberazione del Consiglio, ne informa il Rettore per le valutazioni del caso.

Articolo 10 – Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento non è cumulabile:
 - a) con lo svolgimento del dottorato di ricerca;
 - b) con la titolarità di borse di studio e di ricerca post-laurea o post-dottorato;
 - c) con la titolarità di assegni di ricerca;
 - d) con la titolarità di contratti di insegnamento;
 - e) con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
2. La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi della normativa vigente.
3. L'esercizio dell'attività libero-professionale è consentito ai ricercatori con regime d'impegno a tempo definito, previa comunicazione all'amministrazione, purché non si determinino situazioni di conflitto d'interessi con l'Ateneo.
4. Lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti terzi ai sensi della normativa vigente è autorizzato dal Rettore, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza e purché non si determinino situazioni di conflitto d'interessi con l'Ateneo.
5. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 11 – Proroga del contratto

1. La proroga del contratto di lavoro appartenente alla tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del regolamento, può essere chiesta dal Dipartimento di afferenza del

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali

ricercatore nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e con il consenso dell'interessato.

2. La proroga viene chiesta nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto ed è motivata con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento.
3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato, da un'apposita commissione, nominata dal Rettore ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.
5. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Le spese di missione sostenute dai commissari sono a carico del Dipartimento che ha chiesto la proroga del contratto.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Articolo 12 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine finale o dal recesso di una delle parti nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.
2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, l'Amministrazione universitaria, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica alla controparte la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza.
3. Il ricercatore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il ricercatore è tenuto a corrispondere all'Ateneo, a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso. La penale potrà essere esclusa qualora il ricercatore receda per:
 - opzione per l'ufficio di professore universitario di ruolo;
 - assunzione presso altro ente pubblico o privato, purché l'interessato dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
 - gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Mattaraggia

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it